



***IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Visto il regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto l’appunto n. 184733 del 29 novembre 2024, con il quale, alla luce delle evidenze riscontrate sui flussi migratori verso il territorio nazionale, sui casi di falsificazione documentale e sui tassi di rigetto, Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie propone di confermare l’inserimento di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka nell’elenco di Stati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, in considerazione delle evidenze riscontrate sui flussi migratori verso il territorio nazionale, sui casi di falsificazione documentale e sui tassi di rigetto delle domande di visto, e di inserire nell’elenco il Marocco, che presenta un numero considerevole di revoche in comparazione ai nulla osta per lavoro subordinato emessi;

Visto l’appunto n. 31734 del 19 febbraio 2025, con il quale la Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie segnala, relativamente al Marocco, il sostanziale incremento del numero di domande di nulla osta al lavoro presentate per l’anno 2025, nonché le anomalie riscontrate relativamente ai nulla osta al lavoro per l’anno 2024;

Considerato che gli elementi forniti dai competenti uffici evidenziano la necessità di un atteggiamento prudenziale, volto a prevenire l’insorgere di diffusi fenomeni di irregolarità nella presentazione di domande di visto per lavoro;

Tenuto conto che lo svolgimento di controlli preventivi effettivi prima del rilascio del nulla osta è un fattore rilevante di prevenzione di possibili irregolarità, soprattutto nei

casi in cui un elevato numero di domande di visto si concentra su un limitato numero di uffici all'estero;

Ritenuta la necessità di adottare misure atte a prevenire condotte illecite che interferiscano con il regolare svolgimento dei procedimenti relativi all'immigrazione di stranieri in Italia per motivi di lavoro, anche per evitare fenomeni di abuso e di sfruttamento a danno dei lavoratori migranti;

Ritenuta pertanto l'opportunità di accogliere la proposta della competente direzione generale di confermare l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2024 il Bangladesh, il Pakistan e lo Sri Lanka e di aggiungere al medesimo elenco il Marocco;

DECRETA

Art. 1

1. Gli Stati e territori di cui articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono i seguenti:

- 1) Bangladesh;
- 2) Marocco;
- 3) Pakistan;
- 4) Sri Lanka.

2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è incaricata del monitoraggio dell'applicazione del presente decreto.

3. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla firma ed è comunicato ai Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO